

SEZIONE I**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Decreti**

DECRETO 5 gennaio 2011, n. 1

Approvazione atto di intesa tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale in materia di regole per la redazione del preambolo degli atti normativi, in attuazione dell'art.20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n.55 e modifica del D.P.G.R. 5 ottobre 2009, n.171.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare l'articolo 20 con il quale si rinvia ad atti adottati d'intesa tra il Consiglio e la Giunta per la definizione di regole sulla qualità normativa, in attuazione di quanto previsto dalla legge medesima ed in conformità alle regole stabilite di comune accordo fra le Regioni e fra le Regioni e lo Stato, e le forme e le modalità di collaborazione tra le strutture tecniche che presidiano la qualità della normazione;

Visto il proprio decreto 5 ottobre 2009, n. 171, avente ad oggetto le "Direttive del processo normativo e relative regole redazionali", e in particolare l'allegato E;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 27 settembre 2010, n. 65, avente ad oggetto "Approvazione atto di intesa tra l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale in materia di regole per la redazione del preambolo degli atti normativi, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), e il relativo allegato predisposto dagli uffici giuridici e legislativi del Consiglio e della Giunta regionale in collaborazione tra loro;

Considerato che sulla base dello Statuto e della citata l.r. 55/2008 la cura della qualità dei testi normativi

costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento della Regione Toscana;

Considerato che la citata l.r. 55/2008, in attuazione dell'articolo 39 dello Statuto regionale, ha introdotto, per la prima volta in Italia, la motivazione obbligatoria delle leggi e dei regolamenti, da esprimere in un preambolo che è parte integrante di detti atti normativi;

Considerato opportuno stabilire regole condivise, ai sensi dell'articolo 20 della citata l.r. 55/2008, per assicurare l'omogenea e corretta redazione del preambolo degli atti normativi, così come riportato nell'atto di intesa con la Giunta regionale "Regole per la redazione del preambolo degli atti normativi della regione Toscana" (allegato A);

Considerato che il citato d.p.g.r. 171/2009 contiene, nel suo allegato E, delle "Direttive per la scrittura delle motivazioni di leggi e regolamenti", da modificare in conformità a quanto stabilito nell'atto di intesa;

DECRETA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 55/2008, l'atto di intesa tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale "Regole per la redazione del preambolo degli atti normativi della Regione Toscana" (allegato A, parte integrante della presente deliberazione), dando mandato agli uffici di assicurarne l'attuazione ed il rispetto e di promuoverne l'aggiornamento e la manutenzione costanti, per quanto necessario;

2) di sostituire integralmente l'allegato E del d.p.g.r. 171/2009 con l'allegato al presente decreto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo, 5 comma 1, lettera c) della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della medesima l.r. 23/2007.

Il Vice Presidente
Stella Targetti

SEGUE ALLEGATO

Documento di intesa tra l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la giunta regionale sulla stesura del preambolo dei testi normativi, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 22 (Disposizioni in materia di qualità della normazione)

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la giunta regionale della Toscana,

premessò

che la cura della qualità dei testi normativi costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento della regione toscana, ai sensi dello Statuto e della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 22 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

che l'articolo 20 della l.r. 22/2008 rinvia ad atti adottati d'intesa tra il consiglio e la giunta per la definizione, in attuazione di quanto previsto dalla legge medesima ed in conformità a quanto stabilito, a questo riguardo, di comune accordo tra le regioni e tra queste e lo stato, di regole sulla qualità normativa e di forme e modalità di collaborazione tra le competenti strutture tecniche;

che la regione ha adottato, a tal fine, il Manuale del dicembre 2007 recante "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" promosso dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, con il supporto tecnico dell'Osservatorio legislativo interregionale;

che la citata l.r. 22/2008, in attuazione dell'articolo 39 dello Statuto regionale, ha introdotto, per la prima volta in Italia, la motivazione obbligatoria delle leggi e dei regolamenti, da esprimere in un preambolo che è parte integrante di detti atti normativi;

che è opportuno stabilire regole condivise per assicurare l'omogenea e corretta redazione del preambolo degli atti normativi;

adottano

d'intesa tra loro, ai sensi della normativa sopra richiamata, le seguenti regole per la redazione del preambolo degli atti normativi, dando mandato ai propri uffici di assicurarne l'attuazione ed il rispetto e di promuoverne l'aggiornamento e la manutenzione costanti, per quanto necessario.

Parte prima

Linee guida per la motivazione delle leggi

A) Profili generali della motivazione delle leggi

1. La motivazione espressa nel preambolo costituisce parte integrante della legge. In quanto tale essa deve essere strettamente attinente al testo legislativo cui è riferita. Nella versione informatica del testo, essa deve essere contenuta nello stesso file dell'articolo.
2. Nel corso dell'iter consiliare, gli emendamenti all'articolo della legge che incidono anche sulla motivazione devono essere accompagnati da corrispondenti emendamenti al preambolo, a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 142 del Regolamento interno dell'assemblea legislativa regionale, n. 12 del 27 gennaio 2010.
3. L'obbligo di motivazione sussiste anche per le leggi che modificano leggi anteriori al 2009 e quindi prive di motivazione; in tal caso la motivazione deve riferirsi alle sole disposizioni della legge di modifica e argomentare, in particolare, le ragioni che inducono ad innovare il testo vigente. Tali motivazioni non confluiscono nel testo coordinato di accompagnamento, che quindi comprende il solo articolo, come in origine.

B) Redazione del Preambolo delle leggi

1. Per la redazione del preambolo, occorre seguire le regole di tecnica redazionale previste per gli atti normativi, in particolare per quanto riguarda la citazione di altri atti normativi.
2. La motivazione è preceduta dall'intestazione "Preambolo".
3. Dopo la parola "Preambolo", al rigo successivo è inserita, al centro, la scritta
"Il Consiglio regionale"
4. La suddetta scritta è seguita dall'elencazione dei "Visto" e successivamente da quella dei "Considerato".
5. Ai sensi della legge sulla normazione per individuare le parti che compongono il preambolo si usano usate esclusivamente le espressioni "Visto", ripetuta per ogni caso in esame e declinata secondo le regole di grammatica, e "Considerato quanto segue:" usata un'unica volta e seguita da un elenco di punti numerati.
6. Alla fine del preambolo e prima dell'articolo, è inserita, al centro, la frase

“Approva la presente legge”

7. Per le proposte di legge di iniziativa della giunta, la motivazione, inizialmente predisposta dalla stessa giunta, è successivamente integrata nel corso dell'iter consiliare, a cura della commissione consiliare referente, come meglio specificato in seguito, con il supporto degli uffici di assistenza alla commissione e con la collaborazione degli uffici legislativi e del settore proponente della giunta.

C) Redazione dei “Visto” delle leggi

1. L'esposizione dei Visto deve rispettare la gerarchia delle fonti e, all'interno, seguire un ordine cronologico.
2. Occorre fare anzitutto riferimento all'articolo 117 della Costituzione ed al comma che identifica la specifica competenza esercitata: il comma terzo se concorrente, il comma quarto se residuale ed eventualmente entrambi ove la proposta riguardi materie a diversa competenza; qualora la legge sia attuativa di atti comunitari è necessario citare il comma quinto; nei casi in cui la legge contenga interventi specifici in materia di pari opportunità e politiche di genere è necessario citare anche il comma settimo.
3. Successivamente, si deve fare riferimento alla lettera dell'articolo 4 dello Statuto (Finalità principali) od eventualmente al comma dell'articolo 3 (Principi generali) cui la legge si riferisce; egualmente devono essere citati gli eventuali altri articoli dello Statuto di cui la legge costituisce attuazione.
4. In caso di recepimento di atti comunitari, va fatto riferimento agli stessi (riferimento che deve essere contenuto anche nel titolo della legge).
5. In caso di competenza concorrente, va citata la legge-quadro o comunque la legge o le leggi statali di riferimento per l'esercizio della competenza stessa.
6. In caso vi siano una o più norme statali che qualificano i livelli essenziali delle prestazioni considerati dalla legge, occorre fare riferimento ad esse, elencandole in ordine cronologico di approvazione.
7. Quando l'intervento legislativo sia imposto da una sentenza della Corte costituzionale o della Corte di giustizia delle Comunità europee, vanno citati gli estremi della sentenza.
8. Nel caso di legge di modifica testuale, nei “Visto” deve essere citata la legge regionale che viene modificata; se sono più d'una vanno elencate in ordine cronologico.

9. Invece, non deve essere fatto riferimento, nei “Visto”, ad ulteriori atti normativi, anche se si tratta di atti citati nell’articolato; ugualmente, in una legge di abrogazione non deve essere citata, nei “Visto”, la legge che si abroga.
10. Per quanto riguarda la parte della motivazione che deve essere inserita nel corso dei lavori del consiglio:
 - 10.1. Nei “Visto” si devono richiamare i pareri obbligatori pervenuti alla commissione (parere istituzionale della prima commissione; parere del consiglio delle autonomie locali; parere della commissione per le pari opportunità; eventuale pronunciamento del collegio di garanzia); può altresì essere dato atto dei pareri secondari delle altre commissioni;
 - 10.2. Se il parere è favorevole si usa l’espressione “Visto il parere favorevole di” Senza ulteriori richiami all’interno del “Considerato”;
 - 10.3. Se il parere è contrario o contiene osservazioni o condizioni, si usa l’espressione “Visto il parere di” e si procede come al punto 8) del paragrafo D) Redazione dei “Considerato” delle leggi.

D) Redazione dei “Considerato” delle leggi

1. Sotto un unico “Considerato quanto segue” devono essere elencate tutte le argomentazioni con le quali si esplicitano le ragioni della legge.
2. Le argomentazioni sono numerate analogamente a quanto viene fatto per i commi di un articolo e ogni argomentazione è chiusa con il punto e virgola. Non vanno inserite formule quali “Ritenuto opportuno”, “Valutato”, “Atteso”, “Preso atto”, “Tutto ciò premesso” e simili.
3. L’esposizione dei “Considerato” deve rispettare un ordine logico-cronologico.
4. Eventuali riferimenti nel “Considerato” alla legge che si sta motivando devono essere indicati usando l’espressione “la presente legge” e non “la presente proposta”.
5. Ai sensi della legge sulla normazione, la motivazione non deve consistere nella mera riproduzione o parafrasi del contenuto dell’articolato, né in affermazioni generiche (quali ad esempio “*considerato necessario intervenire nella materia*” o simili).
6. La motivazione deve riferirsi, in particolare, ove ricorrenti nella fattispecie, ad aspetti quali:
 - a) il tipo di competenza esercitata (di norma, nei soli casi in cui l’individuazione della competenza si presenti particolarmente problematica);

- b) le finalità dell'intervento (conseguentemente, di norma, non devono più essere inseriti nell'articolato articoli iniziali dedicati alla mera enunciazione delle finalità della legge);
 - c) l'indicazione degli strumenti attivati per conseguire le finalità;
 - d) le motivazioni delle esigenze di unitarietà per l'eventuale mantenimento alla regione di funzioni amministrative e gestionali, non conferite agli enti locali, o di regolazione dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni conferite;
 - e) le motivazioni di eventuali specifiche disposizioni di carattere derogatorio, transitorio, di differimento dell'efficacia; di retroattività.
7. Nei casi di leggi a contenuto necessariamente non omogeneo (legge di manutenzione, legge di semplificazione, legge finanziaria, legge comunitaria e simili) è opportuno che i punti del "Considerato" corrispondano alle partizioni della legge, raggruppando le relative argomentazioni omogenee. Per la legge di approvazione del rendiconto, la motivazione, di norma, si limita a dare atto della rispondenza alle previsioni del bilancio.
8. Per quanto riguarda la parte della motivazione che deve essere inserita nel corso dei lavori del consiglio,
- qualora siano pervenuti pareri che contengono osservazioni o condizioni o che sono contrari, nel "Considerato" si deve dare atto che le osservazioni e condizioni espresse sono state integralmente accolte, con conseguente modifica del testo, oppure si deve esprimere la motivazione del mancato accoglimento, totale o parziale, del parere.
9. Ai fini del punto 8, i pareri devono indicare con chiarezza le specifiche disposizioni oggetto di osservazioni o condizioni ed i contenuti delle medesime.

E) Schema di redazione delle leggi e del loro preambolo

Secondo le regole sopra enunciate, lo schema a cui attenersi nella redazione della legge e del suo preambolo risulta quello di seguito esemplificato:

Titolo della legge

Sommario

Preambolo

Capo I – Rubrica del capo

Art. 1 – Rubrica dell’articolo

Art. 2 – Rubrica dell’articolo

Art. 3 – Rubrica dell’articolo

etc.

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma ..., della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera ...) dello Statuto;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ...;

Vista la legge

Vista la legge regionale.....;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n.... del

la seguente parte dei “Visto” deve essere inserita nel corso dell’iter consiliare

Visto il parere istituzionale favorevole della prima commissione (del Consiglio delle autonomie locali, ecc.), espresso nella seduta del.....;

oppure

Visto il parere istituzionale della prima commissione, espresso nella seduta del.....;

Considerato quanto segue:

oppure, nel caso di leggi a contenuto necessariamente disomogeneo

Considerato quanto segue, per quanto concerne il Capo I (Rubrica), Sezione I (Rubrica)

1.;

2.;

3.;

la seguente parte dei "Considerato" deve essere inserita nel corso dell'iter consiliare in caso di pareri con osservazioni o condizioni oppure contrari

4. di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

oppure

4. di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge, ad eccezione dei seguenti punti....., in quanto.....;

oppure

4. di non accogliere il parere istituzionale della prima commissione per i seguenti motivi.....

Approva la presente legge

Capo I

Rubrica

Art. 1

Rubrica

1. *Segue articolato*

Parte seconda

Linee guida sulla motivazione dei regolamenti

A) Profili generali della motivazione dei regolamenti

1. Per quanto non diversamente stabilito nei punti seguenti e fatti salvi gli opportuni adattamenti linguistici e procedurali connessi al tipo di atto, per la redazione del preambolo dei regolamenti si applicano le medesime regole stabilite per la redazione del preambolo delle leggi.
2. La motivazione dei regolamenti è inserita fin dal momento dell'adozione da parte della giunta dello schema di regolamento e viene successivamente integrata in occasione della approvazione finale, dando atto delle fasi dell'iter procedurale ed integrando opportunamente il "Considerato". Anche lo schema di regolamento è approvato dalla giunta con deliberazione.
3. Dopo la parola "Preambolo", al rigo successivo è inserita, al centro, la scritta

"La Giunta regionale"
4. Alla fine del preambolo e prima dell'articolato è inserita, al centro, la frase

"Approva il presente regolamento"
5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della l.r. 55/2008, nella rubrica di ciascun articolo del regolamento deve essere indicato l'articolo e il comma della legge di cui quell'articolo del regolamento costituisce attuazione.

B) Redazione dei "Visto"

1. Occorre fare riferimento all'articolo 117, comma sesto, della Costituzione.
2. Occorre fare riferimento all'articolo 42 dello Statuto.
3. Deve essere citata la legge (o l'atto comunitario, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto) alla quale si dà attuazione e in particolare l'articolo o gli articoli nei quali è richiamato il regolamento, senza dettagliarne il contenuto.

4. In caso di modifica di un regolamento vigente, deve essere citato il regolamento che si modifica.
5. Occorre citare il parere del Comitato tecnico di direzione.
6. Citare i pareri delle strutture di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n. 1; non è necessario indicare le date in cui i pareri sono stati resi.
7. Nel caso in cui il regolamento sia riesaminato a seguito di pronuncia del Collegio di garanzia, citare tale pronuncia.
8. Nel preambolo del regolamento, fare riferimento alla preliminare deliberazione della giunta con la quale è stato adottato lo schema di regolamento.

Le disposizioni che seguono devono essere integrate in occasione del secondo passaggio in giunta per l'approvazione finale del regolamento

9. Dare atto del parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto; se il parere è favorevole darne indicazione, altrimenti si procede come al punto 4 del paragrafo C) Redazione dei "Considerato" dei regolamenti.
10. Dare atto dell'eventuale parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto; se il parere è favorevole darne indicazione, altrimenti si procede come al punto 4 del paragrafo C) Redazione dei "Considerato" dei regolamenti.
11. Nel caso ci sia una difformità tra il testo dello schema di regolamento adottato dalla giunta con la deliberazione preliminare e quello del regolamento approvato con la seconda deliberazione, occorre un nuovo parere del competente settore dell'area attività legislative della presidenza e, qualora la difformità non sia di carattere meramente redazionale, anche delle altre strutture di cui all'articolo 16, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1. Di tali pareri occorre dare atto nel preambolo; non è necessario indicarne le date.

C) Redazione dei "Considerato" dei regolamenti

1. La motivazione del regolamento, di norma, è più sintetica rispetto a quella delle leggi, delle quali le disposizioni regolamentari costituiscono mera attuazione; in ogni caso devono essere debitamente motivate tutte le disposizioni del regolamento, che secondo quanto previsto dalla relativa legge, apportino eventuali integrazioni al dettato della legge stessa.

2. Analogamente alla legge vanno puntualmente motivate le disposizioni a carattere derogatorio e quelle transitorie.
3. La motivazione dei regolamenti direttamente attuativi di atti comunitari, a seconda del grado di autonomia rimessa allo stato membro, deve essere analoga a quella delle leggi o a quella dei regolamenti attuativi di leggi regionali.
4. Per quanto riguarda i pareri obbligatori resi dalla competente commissione consiliare e dal Consiglio delle autonomie locali, nel caso in cui contengano osservazioni o condizioni o siano contrari deve essere dato atto dell'accoglimento integrale delle osservazioni o condizioni espresse nel parere, con le conseguenti modifiche dell'atto, oppure motivare il non accoglimento, totale o parziale, del parere.

D) Schema di redazione del regolamento e del suo preambolo

Secondo le regole sopra enunciate, lo schema a cui attenersi nella redazione del regolamento e del suo preambolo risulta quello di seguito esemplificato:

Titolo del regolamento

Sommario

Preambolo

Capo I – Rubrica

Art. 1 – Rubrica (*recante l'indicazione dell'articolo e comma della legge di cui questo articolo del regolamento costituisce attuazione*)

Art. 2 – Rubrica (*idem*)

etc.

Preambolo

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la direttiva

Vista la legge.....;

Vista la legge regionalee in particolare l'articolo;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del ...;

Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n 1;

la seguente parte dei "Visto" deve essere inserita in sede di deliberazione finale dell'atto

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del.....;

Visto il parere (favorevole) della ... commissione consiliare, espresso nella seduta del.....;

Visto il parere (favorevole) del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del.....;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 16, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 18 maggio 2009, n.1.

Considerato quanto segue

1.;

2.;

3.;

la seguente parte dei "Considerato" deve essere inserita in sede di deliberazione finale dell'atto in caso di pareri con osservazioni o condizioni oppure contrari

4. di accogliere il parere della ... commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

oppure

4. di accogliere il parere della ... commissione (materia di competenza) e di adeguare conseguentemente il testo, ad eccezione dei seguenti punti ..., in quanto ...

oppure

4. di non accogliere il parere della ... commissione per i seguenti motivi

Approva il presente regolamento

Capo I

Rubrica

Art. 1

Rubrica

*(recante l'indicazione dell'articolo e comma della legge
di cui questo articolo del regolamento costituisce attuazione)*

1. *segue articolato*

Parte terza

I regolamenti interni

1. I regolamenti interni sia del consiglio che della giunta costituiscono una autonoma fonte di autorganizzazione interna di tali organi ed hanno acquisito, per effetto della l.r. 55/2008, una specifica e rispettiva numerazione progressiva.
2. Essi recano l'intestazione "Regolamento interno del consiglio regionale/della giunta regionale.....(data e numero, come per le leggi anche se con rispettiva numerazione autonoma)..... (titolo)..... .
3. I regolamenti interni non contengono il preambolo con la motivazione, in quanto non compresi tra le fonti statutarie soggette a motivazione.